



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9683 del 2021, proposto da Sinaguglia Vincenzo, rappresentato e difeso dall'avvocato Matteo Annunziata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Po, 9, come da procura in atti;

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Simona Morandini, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

e/o declaratoria di nullità in parte qua, previa concessione di idonee misure cautelari, dell'atto n. 173327.30-06-2021-U di approvazione della graduatoria finale di merito della selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di 175 dirigenti di seconda fascia (bando di concorso n. 146687/2010 del 29.10.2010),

nonché dell'allegata graduatoria, dell'atto n. 198385.22-07-2021-U di approvazione della rettifica della graduatoria di merito e dell'allegata graduatoria rettificata, dei punteggi attribuiti al dott. Sinaguglia e a tutti gli altri candidati relativamente alla valutazione dei titoli, del verbale di riunione n. 2 del 10 febbraio 2016 con il quale la Commissione esaminatrice ha definito i criteri di valutazione dei titoli, di tutti gli altri atti della procedura concorsuale ad essi presupposti, coordinati, connessi e/o consequenziali, pregiudizievoli per gli interessi del ricorrente, ivi comprese le FAQ allegate al verbale n. 39 del 10.5.2016.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Agenzia delle Entrate;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 ottobre 2022 il consigliere Achille Sinatra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. – Con ricorso notificato il 28 settembre 2021 e depositato il successivo 6 di ottobre, il dott. Vincenzo Sinaguglia ha impugnato l'atto emesso dall'Agenzia delle Entrate n. 173327.30-06-2021-U di approvazione della graduatoria finale di merito della selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di 175 dirigenti di seconda fascia, derivante dal bando di concorso n. 146687/2010 del 29 ottobre 2010, nonché l'atto n. 198385.22-07-2021-U di approvazione della rettifica della graduatoria di merito.

2. – In punto di fatto il ricorrente espone di essersi collocato, nella suddetta graduatoria, in duecentocinquantasettesima posizione, con il punteggio finale di 71,36, e lamenta che egli, pur avendo comprovato -all'atto della presentazione della domanda di partecipazione al concorso- il possesso delle richieste esperienze accademiche e di servizio, nonché l'avvenuta attribuzione di incarichi da parte di

pubbliche amministrazioni, avrebbe ottenuto, nella valutazione dei titoli, 0,25 punti su 100.

3. – Il ricorrente, inoltre, espone le vicende che hanno interessato il concorso in questione, ricordando che:

- il bando era stato impugnato dalla associazione Dirpubblica, con ricorso accolto con sentenza T.A.R. Lazio, Sez. II, n. 7636 del 2011 e conseguente annullamento parziale del bando di concorso e del decreto ministeriale presupposto;
- l’Agenzia delle Entrate ha proposto appello contro la sentenza del Tribunale e, nelle more del giudizio di secondo grado, è entrato in vigore l’art. 8, comma 24, del d.l. n. 16 del 2012, che ha elevato a norma di legge la previsione di cui al regolamento di amministrazione dell’Agenzia contestata in quel giudizio;
- con la sentenza n. 37 del 2015, la Corte Costituzionale, a seguito di rimessione di questione di legittimità costituzionale da parte del Consiglio di Stato, ha ritenuto fondata la prospettata questione, affermando che l’art. 8, comma 24, del d.l. n. 16 del 2012, così come convertito, ha contribuito all’indefinito protrarsi nel tempo di un’assegnazione asseritamente temporanea di mansioni superiori, senza provvedere alla copertura dei posti dirigenziali vacanti da parte dei vincitori di una procedura concorsuale aperta e pubblica: ne ha, quindi, dichiarato l’illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione;
- pertanto, con sentenza n. 4641 del 2015 il Consiglio di Stato ha respinto l’appello dell’Agenzia delle Entrate, affermando che: «Il regolamento dell’Agenzia delle Entrate ha violato sia il principio di eguaglianza dei cittadini nell’accesso ai pubblici uffici (nella specie, dirigenziali), espresso dall’art. 51 Cost., sia il principio secondo il quale ai pubblici uffici si accede mediante concorso (ex art. 97 Cost.). ... Si tratta di una violazione di normativa primaria (d. lgs. n. 165/2001, appunto), e di principi costituzionali (di cui agli artt. 3, 51, 97 Cost.) di estrema gravità, in base alla quale si è proceduto al conferimento di diverse centinaia di incarichi dirigenziali, con ripercussioni evidenti non solo sul principio di buon andamento amministrativo, ma anche sulla stessa immagine della Pubblica amministrazione e

sulla sua “affidabilità”, per di più nel delicato settore tributario, dove massima dovrebbe essere la legittimità e la trasparenza dell’agire amministrativo. ... La reiterata applicazione della norma regolamentare illegittima ha, di fatto, determinato una grave situazione di illegittimità in cui ha versato per anni l’organizzazione dell’Agenzia delle Entrate, determinandosi uno scostamento di proporzioni notevoli tra situazione concreta e legittimità dell’organizzazione amministrativa. ... In sostanza, l’amministrazione finanziaria nel suo complesso è stata oggetto di una conformazione che l’ha posta, nelle proprie strutture di vertice, e per anni, al di fuori del quadro delineato dai principi costituzionali»;

- per quanto qui rileva, in quella sentenza il Consiglio di Stato ha affermato che l’art. 7 del bando, relativo alla valutazione dei titoli, è illegittimo nella parte in cui comprende (o non esclude), tra i «titoli di servizio valutabili: incarichi di direzione e gestione di uffici», eventuali incarichi conferiti a soggetti non titolari di qualifica dirigenziale, ai sensi del più volte citato art. 24 del regolamento di amministrazione; mentre l’art. 8 («Prova di verifica dei requisiti e delle attitudini professionali integrata da colloquio») è illegittimo nella misura in cui comprende (o non esclude) i predetti incarichi dirigenziali illegittimamente conferiti dalla valutazione del «percorso formativo e professionale» (esposto dal candidato), ai fini dell’accertamento delle «competenze acquisite», del «possesso delle capacità manageriali», «mediante valutazione dell’attitudine allo svolgimento delle funzioni dirigenziali»;

- ancora, il Consiglio di Stato ha affermato che «il bando di “selezione-concorso per il reclutamento di 175 dirigenti di seconda fascia, in attuazione ed ai sensi del D.M. Economia e Finanze 10 settembre 2010”, è stato annullato nella parte in cui esso può costituire una deroga volta a “sanare” l’illegittima situazione in cui hanno versato una pluralità di soggetti destinatari di incarichi illegittimamente conferiti (e, dunque, in particolare, con riferimento agli artt. 7 e 8, laddove applicabili nei sensi sopra invece esclusi)»;

- in seguito alla sentenza del Consiglio di Stato, l’Agenzia delle Entrate ha riattivato la procedura concorsuale, nominando i membri della Commissione esaminatrice con atto del Direttore n. 2270 dell’8 gennaio 2016, con atto impugnato da un gruppo di candidati già destinatari di incarichi dirigenziali a tempo determinato, il cui ricorso è stato respinto da questo T.A.R. con la sentenza della Sezione II-Ter n. 7811 del 2017, confermata in appello dalla sentenza del Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 5522 del 2018;

- la Commissione esaminatrice si è quindi riunita il 10 febbraio 2016 per la definizione dei criteri di valutazione dei titoli ai sensi dell’art. 7 del bando.

4. – A seguito di tali determinazioni, in affermata ottemperanza alla sentenza n. 4641 del 6 ottobre 2015 del Consiglio di Stato, l’art. 7 del bando ha previsto, in particolare, che «la valutazione dei titoli avviene previa individuazione dei criteri stabiliti dalla commissione esaminatrice. Per la valutazione la commissione esaminatrice dispone complessivamente di un punteggio pari a 100.

... 2. La commissione esaminatrice individua il punteggio da attribuire ai titoli nell’ambito delle sotto indicate categorie, nel limite dei seguenti punteggi massimi attribuibili:

a) Titoli accademici e di studio: fino a 20 punti;

b) Titoli di servizio: incarichi di direzione e gestione di uffici, di consulenza, di studio e di ricerca, presso soggetti pubblici o privati: fino a 30 punti;

c) Incarichi conferiti formalmente da amministrazioni pubbliche: docenze, commissioni d’esame, nuclei di valutazione e altri incarichi assimilabili: fino a 10 punti;

d) Pubblicazioni 6 scientifiche e accademiche attinenti alla materia tributaria e all’attività istituzionale dell’Agenzia: fino a 10 punti;

e) Partecipazione documentata a commissioni o gruppi di lavoro o comitati presso amministrazioni pubbliche attinenti alla materia tributaria e all’attività istituzionale dell’Agenzia: fino a 15 punti;

f) Giudizio globale sul profilo culturale e professionale: fino a 15 punti».

5. – Il ricorso è affidato ai seguenti motivi.

1) Violazione e/o falsa applicazione del principio di imparzialità e di buon andamento della azione amministrativa di cui all'art. 97 della Costituzione. Violazione del verbale n. 2 della Commissione. Eccesso di potere per contraddittorietà dell'azione amministrativa, carenza dei presupposti, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e carenza di motivazione.

Il ricorrente lamenta di non avere ottenuto il punteggio sperato per i titoli di seguito specificati all'atto della presentazione della domanda di partecipazione al concorso:

- Master universitario di I livello in “Le sfide della Pubblica Amministrazione nel terzo millennio: globalizzazione, rapporti internazionali, interculturalità”, con tesi dal titolo “Il potere dell'amministrazione finanziaria di sindacare le scelte antieconomiche dell'imprenditore e la partecipazione del contribuente al procedimento amministrativo nella fase istruttoria dell'accertamento”, che la Commissione non avrebbe ritenuto meritevole di punti 0,25 e non di punti 0,5, come da tabella dei punteggi approvata dalla Commissione;

- incarichi di docenza ottenuti dal 2002 al 2007 presso un istituto scolastico pubblico, non ascritti dalla Commissione «Incarichi conferiti formalmente da amministrazioni pubbliche: docenze, commissioni d'esame, nuclei di valutazione e altri incarichi assimilabili» di cui all'art. 7, comma 2, lett. c) del bando di concorso, per cui egli ha ottenuto zero punti in luogo di un punto;

- per i titoli “Coordinatore Team Integrati Controllo”, con Ordine di Servizio n. 8 del 20.3.2008; conferma nella nomina a “Coordinatore Team Integrati Controllo”, con Ordine di Servizio n. 9 in data 8.5.2009; collaborazione con il Direttore Provinciale nell'attività di analisi e governo del territorio in data 22.10.2009; proroga dell'incarico ex art. 12 CCNI (analisi e ricerca) in data 20.1.2010; in data 1.4.2010 nomina a “Referente per i rapporti con i Comuni”; in data 30.7.2010 assegnazione all'Area governo e analisi con il compito di analisi del territorio al fine di impostare le strategie di prevenzione e contrasto all'evasione, per cui il

ricorrente ha ottenuto zero punti.

2) Violazione e/o falsa applicazione del principio di imparzialità e di buon andamento della azione amministrativa di cui all'art. 97 della Costituzione. Violazione degli artt. 7 e 8 del bando. Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza, illogicità e sviamento.

La Commissione esaminatrice avrebbe distribuito i punteggi fra le varie categorie di titoli in modo tale da rendere sostanzialmente impossibile il raggiungimento dei punteggi massimi stabiliti dalla lex specialis, in quanto, anziché predeterminare i criteri che dessero ai candidati la possibilità di attribuire ai candidati tutti i 100 punti in astratto assegnabili, avrebbe predeterminato criteri volti a "minimizzare" il peso dei titoli.

3) Nullità in parte qua per violazione e/o elusione del giudicato. Eccesso di potere per sviamento.

La Commissione avrebbe inteso perseguire un fine diverso da quello, tipico delle procedure concorsuali, ossia favorire i candidati che erano risultati vincitori della procedura nella precedente edizione, poi fatta oggetto di parziale annullamento giurisdizionale: tanto sarebbe attestato dalla circostanza per cui la maggior parte dei candidati vincitori della precedente edizione ha poi prevalso nella graduatoria impugnata.

5. – Con ordinanza n. 6240\2021 è stata respinta l'istanza cautelare.

6. – Con ordinanza presidenziale n. 2418\2022 è stata autorizzata l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami; l'incombente è stato ritualmente e tempestivamente assolto.

7. – L'Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio chiedendo, con memoria, il rigetto del ricorso.

8. – Il ricorrente ha depositato memoria conclusionale con cui ha insistito per l'accoglimento del gravame.

9. – Il ricorso è passato in decisione alla pubblica udienza del 4 ottobre 2022.

10. – Il ricorso è fondato nei limiti di cui appresso.

In via di logica priorità vanno esaminati i motivi con cui il ricorrente denuncia la irrazionalità dei criteri di valutazione posti dalla Commissione esaminatrice.

Tali doglianze, come da precedenti della Sezione sul medesimo concorso (per utte, sentenza n. 14859\2022), sono fondate.

Fermo quanto premesso, nel merito il ricorso deve essere accolto, per l'assorbente fondatezza della prima censura sopra riportata, ritenendo il Collegio che – come correttamente denunciato – l'attività di individuazione del punteggio da attribuire ai singoli titoli valutabili, svolta dalla Commissione, nonché quella, conseguente, di materiale attribuzione dello stesso, siano state compiute in violazione delle regole fissate dal Bando di concorso e che inoltre le stesse, pur nella doverosa considerazione della discrezionalità tecnica che tipicamente contraddistingue l'operato delle commissioni di concorso, risultino manifestamente contrarie ai principi di ragionevolezza e logicità dell'azione amministrativa.

10.1. Ed invero, sotto il primo profilo deve innanzitutto ricordarsi che il concorso pubblico di cui si discute si doveva svolgere (come da incipit del relativo Bando) “mediante valutazione dei titoli e verifica dei requisiti e delle attitudini professionali integrato da colloquio” e che la stessa *lex specialis* attribuiva, perlomeno tendenzialmente, pari rilevanza alla valutazione dei titoli posseduti dai candidati ed alla verifica dei requisiti e delle attitudini professionali integrata da colloquio.

In particolare, infatti, nel Bando era stabilito – sia per la valutazione dei titoli (art. 7), che per la valutazione del colloquio (art. 8) – che “la Commissione esaminatrice dispone di un punteggio massimo pari a 100”; inoltre, e soprattutto, nel Bando era altresì stabilito che la votazione finale era conseguentemente espressa “in duecentesimi” e determinata dalla somma dei punteggi conseguiti da ciascun candidato nella valutazione dei titoli e nella prova orale (art. 10).

In altre parole, dunque, con l'approvazione di un Bando siffatto l'Amministrazione ha chiaramente inteso affidare la selezione dei candidati meritevoli ad un

equilibrato bilanciamento tra, da un lato, il percorso formativo e professionale degli aspiranti (espresso dalla valutazione dei titoli puntualmente individuati nell'art. 7 del Bando, quali i titoli di accademici e di studio, i titoli di servizio e gli incarichi conferiti da pubbliche amministrazioni, nonché le pubblicazioni scientifiche e accademiche) e, dall'altro lato, le competenze acquisite, le capacità manageriali e la preparazione teorica dei medesimi (da valutare, per contro, nell'ambito della prova orale).

Ciò risulta, peraltro, pienamente confermato dalla previsione di una specifica sottocategoria tra i titoli valutabili (indicata alla lettera f) dell'articolo 7), dedicata ad una formula riassuntiva, distinta dagli altri singoli titoli e concernente un omnicomprensivo "Giudizio globale sul profilo culturale e professionale" dei candidati, da valorizzarsi, come voce a sé stante, meritevole di apposita valutazione, con fino ad un massimo di 15 punti su 100.

Analogamente, anche le modalità indicate dal Bando per lo svolgimento della prova orale depongono nel senso qui indicato: invero, la *lex specialis* prevedeva che, durante il colloquio, ai candidati fosse richiesto di esporre il proprio percorso formativo e professionale (vale a dire quello oggetto della valutazione per titoli), appunto al fine di accertare le competenze acquisite e il possesso delle capacità manageriali, per valutare l'attitudine allo svolgimento delle funzioni dirigenziali (cfr. art. 8, comma 3, secondo cui "La prova è articolata in due fasi. La prima fase consiste nell'esposizione da parte del candidato del proprio percorso formativo e professionale ed è volta ad accertare, in particolare, le competenze acquisite e il possesso delle capacità manageriali, mediante valutazione dell'attitudine allo svolgimento delle funzioni dirigenziali. La seconda fase consiste in un colloquio che potrà vertere sulle seguenti materie: a) diritto tributario; b) scienza delle finanze; c) diritto amministrativo; d) organizzazione, gestione del personale e diritto del lavoro; e) amministrazione delle risorse materiali; f) pianificazione e controllo di gestione; g) ordinamento e attribuzioni dell'Agenzia delle Entrate."). Il che conferma, nuovamente, la volontà dell'Amministrazione di selezionare i

candidati anche in virtù del percorso formativo e professionale svolto e, quindi, il perlomeno tendenziale equilibrio nel rilievo dei due profili valutativi indicati dal Bando, come due distinti – ma insuperabilmente connessi – aspetti del bagaglio personale e professionale dei candidati, ai quali infatti, come detto, era assegnato identico peso in termini di punteggio complessivo, rilevante per la valutazione finale.

10.2. Nonostante quanto come sopra chiaramente disposto, il Collegio rileva che la Commissione esaminatrice, allorquando si è riunita al fine di stabilire i criteri di valutazione dei titoli e, in particolare, di individuare il punteggio da attribuire alle singole voci valutabili nell'ambito delle sottocategorie di cui all'art. 7 del Bando e del punteggio massimo ivi indicato, ha operato in sostanziale difformità dalle chiare indicazioni ivi contenute, così pervenendo, nella pratica, a tradire le disposizioni sopra riassunte e le finalità descritte.

Ed invero, nello specifico va ricordato che la *lex specialis* aveva, da un lato, già individuato le cinque categorie di titoli valutabili e, dall'altro lato, stabilito per ciascuna di esse il punteggio massimo attribuibile, sulla base di un sistema in cui il peso ponderato delle cinque categorie era sensibilmente diverso (per esempio per dare maggiore rilievo agli incarichi di servizio rispetto alle pubblicazioni), fermo restando che la somma dei cinque punteggi massimi era comunque pari a 100, nel rispetto del peso (aritmetico) che la valutazione dei titoli avrebbe dovuto avere, come detto, rispetto alla prova orale, per la valutazione complessiva del candidato, da esprimersi, appunto, in duecentesimi (in particolare, infatti, nell'art. 7 era previsto che “La commissione esaminatrice individua il punteggio da attribuire ai titoli nell'ambito delle sotto indicate categorie, nel limite dei seguenti punteggi massimi attribuibili: a) Titoli accademici e di studio: fino a 20 punti; b) Titoli di servizio: incarichi di direzione e gestione di uffici, di consulenza, di studio e di ricerca, presso soggetti pubblici o privati: fino a 30 punti; c) Incarichi conferiti formalmente da amministrazioni pubbliche: docenze, commissioni d'esame, nuclei

di valutazione e altri incarichi assimilabili: fino a 10 punti; d) Pubblicazioni scientifiche e accademiche attinenti alla materia tributaria e all'attività istituzionale dell'Agenzia: fino a 10 punti; e) Partecipazione documentata a commissioni o gruppi di lavoro o comitati presso amministrazioni pubbliche attinenti alla materia tributaria e all'attività istituzionale dell'Agenzia: fino a 15 punti; f) Giudizio globale sul profilo culturale e professionale: fino a 15 punti.”).

Tuttavia, come si legge nel verbale n. 2 del 10 febbraio 2016, la Commissione esaminatrice, dopo aver individuato (sulla base di criteri di attinenza e pertinenza, di rilevanza e di unicità) le singole esperienze formative e professionali valutabili nell'ambito di ciascuna sottocategoria di titoli, ne ha talmente diluito il peso in termini di punteggio attribuibile, da rendere, nella pratica, impossibile non soltanto il conseguimento, in una delle sottocategorie, del punteggio massimo previsto dal Bando, ma pure il conseguimento di un punteggio anche soltanto significativo rispetto al valore assegnato dal medesimo Bando alla valutazione dei titoli, sia con riguardo al peso ponderato delle categorie di titoli, che con riguardo al peso dei titoli sulla valutazione finale.

Al riguardo è infatti sufficiente constatare che, come indicato dal ricorrente, il candidato che ha conseguito il più alto punteggio per titoli ha ricevuto una valutazione di 11,60 su 100, dunque pari ad appena poco più del dieci per cento della valutazione astrattamente conseguibile per titoli e, addirittura, pari ad appena il cinque per cento sulla valutazione complessiva che il Bando – per contro – richiedeva di esprimere “in duecentesimi”, ripartendo esso stesso equamente il peso di entrambe le valutazioni (titoli e colloquio).

Ciò è derivato, come spiegato, da una contrazione dei vari punteggi indicati dalla Commissione: infatti, per esempio, nell'ambito della voce a) dell'art. 7, relativa ai Titoli accademici e di studio, per cui il Bando stabiliva il punteggio massimo di 20, la Commissione ha deciso di attribuire ad ogni laurea magistrale ulteriore rispetto a quella utilizzata come requisito di accesso al concorso se conseguito in materie attinenti alle attività istituzionali dell'Agenzia il punteggio di appena “0,5”, per

ogni master universitario di secondo livello e di primo livello (sempre attinenti all'attività dell'Agenzia) rispettivamente i punteggi di 0,75 e 0,5; pertanto un candidato teoricamente in possesso di sedici lauree avrebbe conseguito un punteggio di 15 punti su venti.

Analogamente, nell'ambito della sottocategoria d), relativa alle Pubblicazioni scientifiche ed accademiche (necessariamente riguardanti, come stabilito dalla Commissione, materie attinenti all'ambito tributario e alle attività istituzionali dell'Agenzia), per cui nel Bando era previsto un punteggio massimo di 10 punti, la Commissione ha indicato il punteggio di "0,6" per ciascun "Libro" pubblicato dal candidato come "Autore", quello di 0,3 per ciascun "Libro" pubblicato dal candidato come "Coautore", quello di "0,05" per ciascun "articolo" pubblicato sulle "riviste di settore" e quello di 0,01 per "Pubblicazioni in atti congressuali": ciò significa, in altri termini, che pure se si fosse verificata l'ipotesi, in verità di scuola, di un candidato che avesse scritto e pubblicato 5 monografie come unico autore 3 monografie come coautore, 40 articoli e 50 pubblicazioni in atti congressuali, tutti attinenti alle materie rilevanti, lo stesso non avrebbe comunque conseguito il massimo punteggio previsto.

10.3. Quanto sopra, a giudizio del Collegio, contrasta con la lettera e con lo spirito della *lex specialis*, poiché proprio la previsione di un punteggio "massimo", inserito nell'ambito di un sistema di peso ponderato delle cinque sottocategorie dei titoli, manifestava, per contro, in maniera esplicita, la volontà dell'Amministrazione di valorizzare adeguatamente il percorso formativo e professionale dei candidati, garantendo, al contempo, la corretta ripartizione del punteggio fra le cinque voci di titoli valutabili, che lo stesso Bando aveva già predeterminato ed imposto.

Peraltro, a fronte della descritta individuazione del punteggio indicato dal Bando per la valutazione dei titoli dei candidati, ritiene altresì il Collegio che la violazione delle regole si percepisca con ancora maggiore chiarezza avendo riguardo al fatto che, rispetto ai 100 punti parimenti assegnati alla valutazione della prova orale, la

stessa *lex specialis* indicava la votazione minima di 70/100 per il superamento della prova stessa.

Invero, per quanto certamente non fosse prevista una valutazione minima dei titoli presentati dai candidati (a valere, ad esempio, quale requisito di accesso), vista l'identica ripartizione del punteggio operata dal Bando per la valutazione dei titoli e della prova orale, l'indicazione del punteggio minimo di 70/100 per la prova orale, nel sistema della *lex specialis*, costituiva quantomeno un parametro di riferimento, pure soltanto indicativo, per il corretto "sfruttamento" del range di punteggio messo a disposizione dal Bando per valorizzare anche il percorso formativo e professionale dei candidati ai fini della selezione (d'altro canto, opinando diversamente, non vi sarebbe stata ragione di esprimere il voto finale in duecentesimi).

Per contro, l'attribuzione dei punteggi come sopra operata dalla Commissione ha determinato (come indicato nel ricorso e non contestato) una media di punteggio per titoli di 1,11. Di conseguenza, la selezione dei candidati, in concreto, si è svolta sulla valutazione conseguita nel colloquio orale; tant'è che, effettivamente, nessun candidato ha superato la soglia dei 100 punti sui 200 a disposizione (il che significa che la valutazione selettiva richiesta dal Bando è stata in sostanza dimezzata).

In questo stesso senso, peraltro, in un giudizio del tutto analogo si è pronunciato (sebbene soltanto in fase cautelare) anche il Giudice di appello, che – nell'accogliere l'appello cautelare ai fini della sollecita fissazione dell'udienza di merito – ha rilevato che "inducono ad una favorevole previsione sull'esito del ricorso ex art. 55, comma 9, cod. proc. amm. le censure con cui l'appellante deduce essere stati eccessivamente appiattiti i punteggi per titoli a favore del colloquio orale;" (Consiglio di Stato, sez. VII, ord. n. 488/2022).

10.4. Infine, va precisato che certamente il Collegio non dubita della discrezionalità che caratterizza l'operato delle Commissioni di concorso, ampiamente ricordata dalla difesa erariale, mediante richiamo a precedenti giurisprudenziali.

A parere del Collegio, tuttavia, il punto è che la discrezionalità della Commissione

incontrava, innanzitutto, il limite delle previsioni della *lex specialis*, che non potevano essere disattese e che, come sopra ricordato, avevano delineato una procedura selettiva per titoli e colloquio, con eguale ripartizione del peso del relativo punteggio sulla valutazione complessiva finale; inoltre, come pure ricordato, la stessa *lex specialis* aveva attribuito un peso al percorso formativo e professionale dei candidati anche, e proprio, nell'ambito della prova orale, la cui prima parte era – appunto – dedicata a valutare, sulla base del percorso compiuto dal candidato, le competenze acquisite e il possesso delle capacità manageriali, mediante valutazione dell'attitudine allo svolgimento delle funzioni dirigenziali.

Peraltro, va altresì notato che – in realtà – l'ampia discrezionalità tecnica da attribuirsi ad una Commissione di concorso può, logicamente, riguardare il momento valutativo ad essa esclusivamente affidato; per contro, la prodromica attività di fissazione dei punteggi intermedi, pur essendo, a sua volta, espressione di una scelta discrezionale, è delineata da margini ben più contenuti, sia perché deve svolgersi nell'ambito dei criteri-guida indicati dalla *lex specialis* (nella specie violati), sia perché ha una finalità diversa e strumentale rispetto alla valutazione, di cui serve ad assicurare il buon funzionamento, secondo i principi scolpiti nell'art. 97 della Costituzione.

In quest'ottica, pertanto, le descritte scelte della Commissione di concorso di contrarre così significativamente i punteggi delle singole voci non riescono a trovare una giustificazione logico-razionale rispetto alle esigenze concorsuali, anche alla luce della comune esperienza per procedure di tal genere.

Per esempio, la contrazione dei punteggi non deriva neanche dall'esigenza di salvaguardare la valorizzazione per quelle specifiche voci di titoli suscettibili di ripetizione: difatti, come visto, pure a fronte di ipotesi obiettivamente eccezionali rispetto alla comune esperienza (quali sono quelle del candidato che abbia 16 lauree in materie attinenti o numerosissime pubblicazioni), la valutazione effettuata in virtù dei criteri stabiliti dalla Commissione sarebbe comunque rimasta al di sotto

del tetto indicato dal Bando, che avrebbe dovuto invece costituire un tendenziale parametro di riferimento.

Peraltro, in questa stessa ottica, e a maggior ragione, le scelte della Commissione divergono dall'invece necessario canone di razionalità operativa laddove stabiliscono un punteggio estremamente contratto anche per quelle voci di titoli che – notoriamente e tipicamente – sono insuscettibili di ripetizione: è il caso dei “Titoli accademici e di studio”, sottocategoria a), per cui il Bando indicava fino ad un massimo di 20 punti, nell'ambito dei quali, ad esempio, è stato fissato dalla Commissione per “dottorato di ricerca” o per “diploma di laurea o laurea magistrale/specialistica oltre la prima” (titolo, quest'ultimo, non solo tendenzialmente unico, ma invero anche poco frequente) il punteggio di “1” su 20; ovvero è il caso del titolo per “Master universitario di II livello”, valorizzato “0,75” su 20.

Di conseguenza, quand'anche un candidato avesse conseguito due lauree, un dottorato di ricerca e finanche un paio di master universitari di II° livello, per la categoria dei Titoli accademici e di studio lo stesso avrebbe ottenuto un punteggio pari soltanto a 3,50 su 20.

In questo senso sono dunque condivisibili le doglianze dirette a denunciare, oltre alla violazione delle regole della *lex specialis*, anche il difetto di ragionevolezza dell'agere amministrativo, che – sebbene certamente caratterizzato da discrezionalità tecnica – per quanto detto risulta effettivamente censurabile anche sotto il profilo della logicità e dell'aderenza ai dati di fatto risultanti da nozioni di comune esperienza, così traducendosi, in sostanza, in una decisione manifestamente arbitraria, perciò sindacabile (fra le molteplici più recenti, Consiglio di Stato sez. II, 22/07/2022, n.6456, sez. VI, 03/06/2022, n.4522, sez. VI, 03/02/2022, n.757, sez. IV, 01/03/2022, n. 1445, sez. VI, 04/09/2020, n.5357).

11. Per quanto detto, il ricorso va accolto per la fondatezza delle censure appena esaminate, ossia con riferimento al domandato annullamento del verbale di riunione n. 2 del 10 febbraio 2016 con il quale la Commissione esaminatrice ha definito i

criteri di valutazione dei titoli, con consequenziale obbligo di rivalutazione dei titoli sulla base dei nuovi criteri approvati.

12. Deve dunque passarsi all'esame del primo motivo di ricorso, logicamente autonomo rispetto ai primi due motivi, con il quale il ricorrente ha lamentato l'erronea valutazione di alcuni titoli da lui prodotti.

Il motivo va respinto.

Occorre premettere che il ricorrente ha ottenuto il punteggio di 71,36, mentre il candidato classificatosi all'ultimo posto utile della graduatoria ha ottenuto punti 73,92.

Pertanto, al fine di dimostrare il proprio interesse al ricorso, il ricorrente dovrebbe allegare la possibilità di conseguire ulteriori 2,56 punti.

Tuttavia, con le prime due censure del primo motivo il ricorrente allega di aspirare ad ottenere 1,25 punti in totale, mentre non specifica quale punteggio potrebbe ottenere qualora venisse accolta la terza censura del motivo.

Tanto premesso, assume rilievo dirimente la circostanza per cui il verbale n. 2 dei lavori della Commissione prevedeva che, quanto alla voce "Incarichi formalmente conferiti da Amministrazioni Pubbliche", tali titoli dovessero essere maturati nell'ambito di rapporti di lavoro subordinato.

Tale specificazione rientra nei poteri discrezionali della Commissione di concorso circa i titoli valutabili, come la omnicomprensiva dizione dell'art. 7 lettera c) del bando consentiva di fare.

Al contrario, i titoli maturati presso un istituto scolastico pubblico dal ricorrente dal 2002 al 2007 non risultano ottenuti a seguito di rapporto di lavoro subordinato, bensì mediante contratti di prestazione d'opera occasionale, come documentato in atti in allegato alla domanda di partecipazione al concorso del ricorrente.

Tale circostanza spoglia di rilievo, sotto il profilo dell'interesse processuale, le restanti censure di cui si compone il motivo.

13. – Il ricorso va dunque accolto nei limiti suddetti.

Le spese di lite seguono la prevalente soccombenza e sono liquidate come nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e limiti di cui in parte motiva.

Condanna la resistente Amministrazione al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite, che liquida in euro 2.000,00 (duemila,00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 ottobre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Mezzacapo, Presidente

Roberta Cicchese, Consigliere

Achille Sinatra, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Achille Sinatra

IL PRESIDENTE
Salvatore Mezzacapo

IL SEGRETARIO